

ALLEGATO alla proposta di deliberazione avente per oggetto: “**REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI – APPROVAZIONE MODIFICHE.**”

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni)

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono in <i>grassetto corsivo</i>)
<p>Art. 7 - Contenzioso tributario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spetta al dirigente del Settore competente costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario avanti le Commissioni tributarie, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, ricercare l'accordo nelle apposite sedi conciliative, proporre appello. A tale scopo il dirigente può delegare un funzionario o altro dipendente a rappresentarlo nel procedimento. 2. Ove ritenuto necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. 3. In caso di condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio, esse rimarranno a carico dell'ente stesso, salvo i casi di dolo o colpa grave. 	<p>Art. 7 - Contenzioso tributario</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>L'esame del reclamo e della proposta di mediazione di cui all'art. 17 bis del decreto legislativo 31.12.1992 n° 546 spetta al dirigente di cui al comma 1. La Giunta Comunale può individuare, con apposito atto, una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.</i> 5. <i>La valutazione del reclamo e della proposta di mediazione è fatta in base all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa, formulando se del caso una propria proposta.</i> 6. <i>Al fine di agevolare la definizione della controversia, il contribuente può essere invitato a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocato per un incontro, anche su sua istanza.</i>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono in <i>grassetto corsivo</i>)
<p>Art. 8 bis - Interpello del contribuente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie comunali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. La richiesta va presentata per mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune. 2. La risposta dell'amministrazione comunale, scritta e motivata, è fornita dal dirigente responsabile della gestione del tributo di cui si tratta ovvero da un suo delegato. Essa vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. 3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione comunale entro il termine di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione comunale può rispondere collettivamente, attraverso un documento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'articolo 1 bis del presente regolamento, anche con sistemi informatici e/o tramite Internet sulla Rete Civica Comunale, ovvero con comunicazioni inviate alle associazioni dei consumatori, sindacali e di categoria, professionali ed economiche. 5. L'eventuale mutamento dell'opinione espressa va ugualmente portato a conoscenza del destinatario del parere originario ed ha effetto solamente per il futuro. 	<p>Art. 8 bis - Interpello del contribuente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie comunali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. La richiesta va presentata per mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune. 2. rimane uguale. 3. rimane uguale. 4. rimane uguale. 5. rimane uguale.